



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

10

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 10 marzo 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 7 marzo 2022, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Alessandro Avagliano

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 4/3/2022, pervenuto in pari data, prot. n. 443, della Valorugby Emilia SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Enrico Grassi, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Colli, giusta procura in calce al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 2/3/2022, Comunicato TOP 10/16/GS, pubblicato in data 3/3/2022, con cui in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Eccellenza Top 10, disputata in data 26/2/2022, Rugby Viadana 1970 v Valorugby Reggio Emilia, è stata inflitta al Sig. Alessandro Mordacci, giocatore e tesserato della società reclamante, la squalifica di tre settimane (dal 27/2/2022 al 19/3/2022 compresi), di cui due settimane per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. s), (spear tackle), Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per l'aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo*, la Valorugby Emilia SSDARL lamenta che il placcaggio sanzionato non sarebbe riconducibile alla fattispecie dello "spear tackle", per come definito dalle regole del gioco (Laws of the game 2022), in quanto il Sig. Mordacci, dopo essere entrato in contatto con il giocatore avversario, non avrebbe poi compiuto alcuna azione dinamica tale da influire sul modo con cui lo stesso avversario sarebbe andato a contatto con il terreno, che sarebbe avvenuto con la testa "*in contemporanea con le spalle*", e senza che nell'occasione accusasse alcun infortunio alla testa.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La predetta società, inoltre, deduce che nel caso in cui si rilevasse un leggero sollevamento nel placcaggio *de quo*, tale azione sarebbe stata eventualmente sanzionabile, al massimo, con un'ammonizione.

A sostegno di tale argomentazione, la società reclamante evidenzia che nel consueto resoconto su alcuni episodi avvenuti nel corso delle gare del Top 10, inviato dopo ogni turno di gare dal RDO Sig. Marius Mitrea, il responsabile tecnico degli arbitri, alle società partecipanti a detto campionato, il fatto oggetto di reclamo è stato valutato nel seguente modo: *"questo placcaggio deve essere guardato a velocità normale perché sembrerà sempre brutto al rallentatore. È stato un contrasto pericoloso a causa del sollevamento, quindi CG e non CR"*; pertanto, ad avviso della società, il placcaggio compiuto dal Sig. Mordacci non avrebbe dovuto determinare alcuna sanzione o al massimo una settimana di squalifica, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. x), del Regolamento di Giustizia.

La Valorugby Emilia SSD ARL, quindi, dopo avere motivato le ragioni di un provvedimento di sospensione della squalifica impugnata, ha concluso chiedendo, in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato, e, nel merito, l'annullamento dello stesso, o la riduzione della squalifica nella misura massima di una settimana.

Al reclamo era allegato anche la parte del resoconto del RDO Sig. Marius Mitrea relativa al placcaggio oggetto del reclamo e un video con le immagini dell'episodio che ha determinato l'espulsione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 4/3/2022, comunicata in pari data, rigettava l'istanza di sospensione cautelare e fissava la camera di consiglio per il giorno 7 marzo 2022, da svolgersi in modalità da remoto attraverso la piattaforma "StarLeaf".

A detta camera di consiglio compariva l'Avv. Fabrizio Colli, il quale discuteva il reclamo illustrandone i motivi e insisteva per l'accoglimento.

Successivamente, la Corte riteneva di sentire sui fatti oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, l'arbitro della gara, il Sig. Manuel Bottino, il quale riferiva quanto sarà esposto in parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva che il video offerto in comunicazione dalla società reclamante con le immagini del placcaggio a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al proprio consolidato orientamento secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, che, inoltre, non ha procurato lesioni gravi o gravissime al giocatore oggetto di antigiooco non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina la possibilità di utilizzo della prova televisiva.

Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Sul fatto oggetto di reclamo, in particolare, si rileva che l'arbitro Sig. Manuel Bottino nel proprio referto ha scritto che il Sig. Mordacci *"nel placcaggio porta l'asse del bacino dell'avversario sopra quello delle spalle e atterra con la testa"*.

Alla luce delle contestazioni formulate nel reclamo, ad integrazione del sopra citato referto, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire direttamente il Sig. Manuel Bottino, arbitro della gara, il quale ha dichiarato quanto segue: *"il giocatore Mordacci è andato a placcare basso il giocatore avversario ponendo un ginocchio a terra. Dopo il contatto tra i due, il giocatore avversario si è trovato posizionato sulle spalle del Mordacci, il quale a questo punto si è alzato e di conseguenza ha sbalzato in avanti il giocatore del Viadana che è atterrato di testa"*.

Il Collegio ha riferito al Sig. Bottino che nel "report" del RDO Sig. Mitrea, allegato al reclamo, il placcaggio in questione era stato ritenuto sanzionabile con un cartellino giallo invece che con un cartellino rosso e, dopo avere sentito quanto testualmente scritto dallo stesso Mitrea, il Sig. Bottino ha dichiarato: *"Confermo che nel placcaggio c'è stato un sollevamento da parte del Mordacci, a seguito del quale il giocatore avversario è caduto in avanti atterrando con la testa e, quindi, era da sanzionare con il cartellino rosso"*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Dalle dichiarazioni fornite dal direttore di gara emerge la conferma dell'antigioco contestato al Sig. Mordacci con il coinvolgimento della testa del giocatore placcato.

Riguardo al "report" del responsabile tecnico degli arbitri (RDO) Sig. Mitrea, allegato al reclamo, il Collegio, ritenendo opportuno richiamare quanto statuito in una precedente recente decisione, osserva che il suo contenuto non appare poter in qualche modo consentire una riconsiderazione dei fatti occorsi, essendo anche esso frutto di una interpretazione personale dei fatti, effettuata peraltro da un soggetto diverso da quello deputato ad assistere e dirigere la partita in qualità di arbitro, ed avendo, piuttosto, una valenza tecnica consultiva che non appare in ogni caso sovraordinata alla direzione di gara effettuata dall'arbitro designato.

Il Collegio, inoltre, ravvisa che, comunque, l'utilizzazione di detto documento costituirebbe un modo per superare surrettiziamente il ristretto ambito entro cui agli organi di giustizia federali è consentito di esaminare la prova televisiva, come disciplinata dal testo vigente dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, o per affidare ad altri soggetti la valutazione di fatti riportati in documenti video che, qualora consentiti dal predetto articolo, sarebbero in ogni caso prerogativa specifica dell'organo di giustizia federale competente a decidere.

Ciò posto, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio risulta confermato che durante lo svolgimento della partita oggetto di reclamo è stato effettuato dal Sig. Alessandro Mordacci un placcaggio che, quandanche non esattamente riconducibile a uno "spear tackle", sia da qualificarsi, comunque, pericoloso e, quindi, giudicato dall'arbitro come passibile di espulsione.

Detta fattispecie è sanzionata dall'art. 27, comma 1, lett. s) del Regolamento di Giustizia, con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a tre mesi, a cui si deve aggiungere l'applicazione della circostanza aggravante specifica di cui all'art. 27/2, lett. a), dello stesso Regolamento, che prevede l'inasprimento della sanzione fino alla metà quando *"l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario"*.

Pertanto, questa Corte, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia ritiene che non sussistono fondati motivi per un parziale accoglimento del reclamo e che la squalifica di cui al provvedimento impugnato è congrua per il caso di specie.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Collegio, inoltre, rileva che per mero errore materiale la squalifica di tre settimane inflitta nel provvedimento impugnato decorre dalla domenica 27/2/2022 invece che da lunedì 28/2/2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del Regolamento di Giustizia, statuito dalle decisioni nn.14 e 37 del 2019 di questa Corte sulla decorrenza della squalifica, nonché ribadito anche nella decisione n.6 della corrente stagione sportiva, affinché sia assicurata l'afflittività della sanzione, in quanto nel presente Campionato Nazionale di Eccellenza Top 10 le partite di ciascun turno di gara sono distribuite anche nell'arco di tre giorni, dal venerdì alla domenica compresi.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 41, 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di 3 (tre) settimane (dal 28/2/2022 al 20/3/2022 compresi) al giocatore Sig. Alessandro Mordacci;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 7-10 marzo 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali